

AL SERVIZIO POLITICHE SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a BENUZZI FRANCO
nato/a a _____ il _____
residente in _____ in via N.
con riferimento all'attribuzione dell'incarico di **consigliere** presso l'Apsd *Città di Riva* di Riva del
Garda formalizzato con decorrenza 20 maggio 2024 e scadenza 20 maggio 2029,

consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, richiamate dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 6 e delle cause di incompatibilità di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e ss.mm., per quanto attiene alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale ed alla disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

FIRMA DELL'INTERESSATO

RIVA 20.05.24

.....

La presente dichiarazione è stata sottoscritta:

☐ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

☒ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

TRATTO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005 N. 7 PER QUANTO ATTIENE ALLA ORGANIZZAZIONE GENERALE, ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE E ALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 6 Condizioni ostative all'assunzione della carica di amministratore

1. Non possono essere nominati amministratori dell'azienda:

- a) coloro che si trovano nelle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Trovano applicazione i commi 2 e 5 del medesimo articolo 58;
- b) coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- c) coloro che si trovano con il direttore dell'azienda in rapporto di coniugio, di unione civile, di convivenza di fatto, di parente di parentela o di affinità fino al secondo grado, di adozione o di affiliazione;
- d) i coniugi, le persone unite civilmente, i conviventi di fatto, i parenti e gli affini fino al secondo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

2. La nomina eventualmente effettuata è nulla. Se l'amministratore viene a trovarsi nelle predette situazioni successivamente alla nomina, decade dall'incarico di amministratore.

3. Su segnalazione di qualunque interessato o d'ufficio, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, che deve concludersi entro trenta giorni, la nullità e la decadenza sono dichiarate dal consiglio di amministrazione; in mancanza, provvede la Giunta provinciale.

Art. 7 Incompatibilità con la carica di amministratore

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore:

- a) i consiglieri, il presidente e gli assessori della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché, i consiglieri, i presidenti e gli assessori delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio l'azienda esplica, in via principale, la propria attività;
- b) i consiglieri, il sindaco e gli assessori dei comuni ove l'azienda esplica in via principale la propria attività, gli amministratori dei comprensori, delle comunità comprensoriali e delle comunità di valle
- c) i magistrati, compresi i magistrati onorari, che svolgono le loro funzioni presso organi giurisdizionali con competenza sull'ambito territoriale nel quale l'azienda esplica la propria attività in via principale;
- d) i Commissari del Governo ed i funzionari di pubblica sicurezza che svolgono le loro funzioni nell'ambito territoriale nel quale l'azienda esplica la propria attività in via principale;

e) i funzionari e gli impiegati della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, addetti ad uffici o servizi che esercitano funzioni di vigilanza o di controllo sulle aziende, o che hanno comunque competenza sulle stesse;

f) colui che come titolare o amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture e appalti nell'interesse della azienda;

g) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alla lettera f);

h) i legali rappresentanti delle aziende sanitarie convenzionate con le aziende, nonché i dirigenti dei servizi preordinati alle attività oggetto di convenzione, ovvero ai finanziamenti e ai controlli esercitati nei confronti delle aziende;

i) gli amministratori, i dirigenti con poteri di rappresentanza e i responsabili degli istituti di credito che esercitano le funzioni di tesoriere per conto dell'azienda;

k) i dipendenti dell'azienda;

l) colui che ha lite pendente con l'azienda, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, salvo che la lite dipenda da fatti connessi con l'esercizio del mandato di amministratore;

m) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'IPAB o dell'azienda è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda medesima e non ha ancora estinto il debito;

n) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'IPAB o verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;

o) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'IPAB o l'azienda.

2. Se l'incompatibilità sussiste all'atto della nomina, il nominato deve rimuoverne la causa entro il termine fissato per l'insediamento del nuovo consiglio, ovvero entro trenta giorni dalla nomina, nel caso di surroga. Se l'incompatibilità sopravviene nel corso del mandato, l'amministratore deve rimuoverne la causa entro trenta giorni da quando essa si è verificata.

3. In caso di mancata rimozione, il nominato decade automaticamente dalla carica. Su segnalazione di qualunque interessato o d'ufficio, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, che deve concludersi entro trenta giorni, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione; in mancanza, provvede la Giunta provinciale.

PER PRESA VISIONE

Luogo e data

Firma

RIVA 20.05.24

